# REGOLAMENTO (CE) N. 138/1999 DELLA COMMISSIONE

### del 21 gennaio 1999

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

ΙΤ

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 (4);

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1999.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(</sup>²) GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37. (²) GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7. (4) GU L 313 del 21. 11. 1998, pag. 16.

ΙΤ

# al regolamento della Commissione, del 21 gennaio 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(EUR/t) (EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione (¹)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (¹)	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	_	_	1101 00 11 9000		_
1001 10 00 9400	01	0	1101 00 15 9100	01	44,00
1001 90 91 9000	_	_	1101 00 15 9130	01	41,25
1001 90 99 9000	03	22,00	1101 00 15 9150	01	38,00
	02	0	1101 00 15 9170	01	35,00
1002 00 00 9000	03	64,00	1101 00 15 9180	01	32,50
	02	0	1101 00 15 9190		
1003 00 10 9000	_	_	1101 00 90 9000		
1003 00 90 9000	03	44,75	1102 10 00 9500	01	82,00
	02	0		01	62,00
1004 00 00 9200	_	_	1102 10 00 9700	_	_
1004 00 00 9400	_	_	1102 10 00 9900	_	_
1005 10 90 9000	_	_	1103 11 10 9200	01	30,00 (2)
1005 90 00 9000	03	39,00	1103 11 10 9400	01	27,00 (2)
	02	0	1103 11 10 9900	_	_
1007 00 90 9000	_	_	1103 11 90 9200	01	30,00 (2)
1008 20 00 9000	_	_	1103 11 90 9800	_	_

<sup>(1)</sup> Per le destinazioni seguenti:

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20) modificato.

<sup>01</sup> tutti i paesi terzi,

<sup>02</sup> altri paesi terzi,

<sup>03</sup> Svizzera, Liechtenstein.

<sup>(2)</sup> Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.